

COMUNE DI GURRO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Prot. n. 4062

ORDINANZA N. 3/2024

Oggetto: Tutela dell'igiene pubblica e del pubblico decoro. Obbligo di raccolta di escrementi rilasciati da mandrie di animali in transito per le strade comunali. Sanzioni e risarcimenti dovuti per le attività di pulizia.

Premesso che il verificarsi di transiti di mandrie di animali (asini, ecc.) per le vie del paese, è stato spesso accompagnato dal rilascio di escrementi che, non immediatamente rimossi, ha procurato interferenze e disagi alla popolazione ed ai turisti di passaggio, a livello di inquinamento atmosferico, e, soprattutto, configurando la violazione dei più elementari **principi di igiene pubblica e del decoro urbano**;

considerato che i proprietari e/o gestori degli animali in transito, non rimuovendo gli escrementi degli animali, immediatamente o nel breve periodo di organizzazione dell'operazione, hanno obbligato il Comune ad impiegare risorse pubbliche per la rimozione degli escrementi ed il ripristino dello stato di normale percorrenza delle vie in questione;

viste le normative che impegnano istituzionalmente il Sindaco del Comune ad intervenire a tutela della salute pubblica e dell'igiene della popolazione residente o di passaggio per ragioni turistiche;

vista l'ordinanza n. 8/2023 in tema di abbandono dei rifiuti, che si richiama integralmente, e che vieta la "mancata rimozione degli escrementi dei propri animali domestici condotti all'esterno" ed applica la sanzione di Euro 100;

considerata la necessità di includere nei comportamenti antisociali da vietare e sanzionare il "transito di animali di ogni genere, anche non domestici, condotti singolarmente o raggruppati in mandrie o greggi;

ORDINA

1. I proprietari o conduttori di animali in transito lungo le strade comunali, singolarmente o raggruppati in mandrie o greggi, qualora consentito previa autorizzazione comunale occasionale o convenzione periodica, sono obbligati alla rimozione immediata degli escrementi rilasciati;
2. La violazione del punto di cui sopra comporta una sanzione di Euro 200 a carico del proprietario e del conduttore (gestore / pastore) in solido, e l'applicazione dell'addebito di cui al punto 3;
3. L'inadempimento degli obblighi di rimozione degli escrementi degli animali dalla sede stradale, sia pedonale che nei percorsi pedonali, comporta, oltre alla sanzione di cui al punto 2, l'addebito delle ore pagate dal Comune all'operatore comunale incaricato "extra ordinem" dello svolgimento del lavoro di sanificazione;

4. La Polizia municipale in convenzione, e le Forze di Polizia che ne abbiano titolo, sono incaricate dell'osservanza della presente ordinanza e del sanzionamento delle violazioni ivi configurate.

Ai sensi dell'art. 3 comma 5 e art. 5 comma 3 della legge n. 27 del 7-08-1990 e successive modifiche, si nomina responsabile del procedimento il Sindaco "pro tempore".

Contro i provvedimenti di cui alla presente ordinanza può essere presentato ricorso:

- Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica al T.A.R. di Torino (legge n. 1034 /1971 come modificato dalla legge n- 205/2000)
- Entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR n. 1199/1971).

Gurro, lì 10.06.2024

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Roberto Dosio
Originale firmato agli atti